

COMUNE DI PORTOFERRAIO

**REGOLAMENTO
SULLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 28/04/2023

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’

ART. 2 – DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

ART. 3 – OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 4 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 5 – OCCUPAZIONI D’URGENZA

ART. 6 – CARATTERISTICHE DELLE OCCUPAZIONI

ART. 7 – ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI

ART. 8 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 9 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

ART. 10 – INSEGNE

ART. 11 – TENDE

ART. 12 – SANZIONI

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento, con la finalità di perseguire obiettivi di riqualificazione dell'ambito urbano, disciplina l'occupazione del suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico.

È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private assoggettate a pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti, senza specifico titolo abilitativo, rilasciato dal Dirigente dell'Area competente.

ART. 2 – DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure, riportate sull'elaborato grafico, le modalità dell'uso.

Il richiedente dovrà dichiarare di accettare le condizioni contenute nel presente regolamento, le prescrizioni che gli Uffici Comunali intendono indicare a tutela del decoro e del pubblico transito nonché il rispetto di quanto previsto nell'allegato documento tecnico relativamente agli elementi di arredo.

Per le occupazioni permanenti, l'istanza redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata almeno 45 giorni prima dalla data richiesta di rilascio dell'atto di concessione o almeno 20 giorni per le occupazioni temporanee.

Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio del titolo abilitativo, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti al pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

Lo spazio richiesto non può superare in proiezione la larghezza del locale cui afferiscono, fatto salvo specifico nulla osta del proprietario o gestore del fondo adiacente o particolari caratteristiche del luogo.

In caso di suolo pubblico permanente, le occupazioni non può superare la superficie interna del locale, fatte salve le occupazioni permanenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, con o senza elementi di copertura, dovrà essere presentato, unitamente alla domanda, specifico elaborato di progetto (disegni e grafici) che dovrà essere conforme a quanto previsto dal Documento Tecnico-Operativo allegato al presente Regolamento. In questo caso il progetto verrà vagliato anche dall'Ufficio competente per la gestione del territorio.

ART. 3 – OCCUPAZIONI PERMANENTI

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Le concessioni di occupazione di suolo permanente potranno essere rilasciate esclusivamente:

- a) ai Pubblici Esercizi;
- b) alle attività del settore alimentare;
- c) alle attività di noleggio;
- d) alle edicole.
- e) esercizi commerciali per il posizionamento di piccoli elementi di arredo quali panchine, vasi, ecc.

L'uso improprio con attività diverse sopra elencate, sarà sanzionato ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

Le occupazioni permanenti hanno validità per 3 anni dalla data del rilascio e per quelle già autorizzate, 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Prima della scadenza del periodo, dovrà essere presentata istanza di rinnovo allegando copia della concessione.

Si specifica che il carattere di "occupazione permanente" trova, quale presupposto principale, l'apertura al pubblico per un periodo non inferiore ai 275 giorni all'anno.

Il giorno di riposo settimanale, qualora effettuato, non viene conteggiato nei giorni di chiusura concessi.

Nel caso di lavori di ristrutturazione che necessitano di un periodo di chiusura più lungo, il titolare della concessione di suolo pubblico permanente dovrà richiedere autorizzazione in deroga al periodo di chiusura consentito con specificazione dei lavori da eseguire.

Non rileva ai fini della qualificazione di "permanente" la mera occupazione con strutture mobili o fisse di spazi, in assenza dell'effettivo svolgimento di attività di pubblico esercizio e/o di attività del settore alimentare.

Al fine di consentire agli Uffici competenti la verifica del rispetto del periodo di apertura sopraindicato, quale requisito essenziale per considerare l'occupazione di carattere permanente, le attività dovranno presentare domanda di chiusura, che dovrà essere valutata dall'Amministrazione comunale, per una turnazione e dovrà essere esposta ben visibile alla porta d'ingresso del locale.

Il sindaco, ove riscontri carenze o disservizi ed al fine di assicurare idonei livelli di servizio, può emettere apposita ordinanza per organizzare i turni di riapertura.

Per l'anno successivo a quello in cui il titolare della concessione non ha rispettato i termini di cui al comma 3, l'Ufficio competente potrà rilasciare, a seguito di richiesta, l'autorizzazione di occupazione di suolo temporaneo con rideterminazione della tassa con le modalità previste per le ipotesi di occupazione temporanea.

ART. 4 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Ai fini della applicazione della tassa, si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Le occupazioni temporanee, in aggiunta alle occupazioni di suolo permanente, non possono superare il 50% della superficie autorizzata come permanente.

ART. 5 – OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via pec, via mail o via fax.

L'Ufficio provvederà ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza.

In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DELLE OCCUPAZIONI

I suoli pubblici temporanei devono essere occupati con strutture leggere.

Sono da intendersi strutture leggere prontamente rimovibili, ai sensi delle previsioni del presente regolamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tavoli, sedie, ombrelloni, tende ombra, fioriere ed elementi di delimitazione, pedane, pavimentazioni autoposanti a secco, tappeti e zerbini, controventature.

Sono, altresì, ricompresi tra le strutture leggere prontamente rimovibili oggetti per il confort ambientale e per il completamento dell'arredo del locale, quali impianti di illuminazione e di riscaldamento ad irradiazione elettrica, nonché mobiletti di servizio, carrelli portavivande, leggio portamenù ed ogni altro elemento funzionale all'attività esercitata;

Le caratteristiche degli arredi utilizzabili per le occupazioni di suolo pubblico temporaneo e permanente sono indicate nel documento tecnico operativo allegato al presente Regolamento e che ne costituisce parte integrante.

Le strutture in questione devono essere rimosse a cura e spese dei concessionari ed il suolo, benché concesso, deve essere lasciato completamente libero nei seguenti casi:

- ogni qualvolta nell'ubicazione interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, ovvero di opere manutentive delle proprietà pubbliche, ovvero di interventi da parte di Enti erogatori di servizi; di tali circostanze verrà debitamente e formalmente reso edotto il concessionario, con un preavviso di almeno 5 giorni, ai fini dell'esecuzione in termini delle necessarie attività di rimozione delle strutture temporanee leggere di cui trattasi;
- per lavori urgenti che necessitano dell'immediata rimozione delle strutture temporanee in questione, la comunicazione al concessionario può avvenire anche solo verbalmente, ovvero, se ciò non fosse possibile, l'Ente competente può provvedere direttamente alla rimozione delle strutture per poter immediatamente dar corso alle attività di pronto intervento;
- in caso di svolgimento di eventi organizzati dal Comune, quando se ne ravvisa l'opportunità. In tal caso il concessionario deve essere reso edotto con preavviso di almeno 5 giorni.

ART.7 – ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI

Tutte le strutture esistenti sul suolo pubblico o su aree private assoggettate ad uso pubblico devono adeguarsi alle caratteristiche indicate nell'allegato documento tecnico operativo entro 3 anni dal termine della sperimentazione entrata in vigore di cui all'art. 13 dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Potrà essere consentito un periodo più lungo per l'adeguamento, qualora il titolare dell'attività dimostri di non aver concluso il periodo per l'ammortamento dei costi sostenuti per la realizzazione della struttura.

ART. 8 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

Ricorre la revoca del suolo in concessione, oltre le sanzioni previste dalle leggi e regolamenti, nei seguenti casi:

1. previa diffida, quando gli impianti non risultino conformi alla normativa vigente;
2. previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
3. qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
4. previa diffida in caso di mancato pagamento totale o parziale della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico;

Nel caso in cui il Concessionario non dia seguito alla revoca del suolo, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, con spese a carico del concessionario, alla rimozione di tavoli, sedie e quant'altro presente sul suolo;

La concessione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è altresì sempre revocabile per motivi di pubblico interesse. In quest'ultimo caso l'Amministrazione restituirà la tassa per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 9 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Sono causa di decadenza della concessione:

1. la violazione da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
2. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
3. il mancato rispetto del periodo di apertura al pubblico per 275 giorni all'anno;
4. l'inottemperanza al richiamo scritto degli Uffici Comunali preposti in ordine all'osservanza e rispetto delle condizioni di cui prima.
5. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 10 – INSEGNE

Le insegne, per gli esercizi situati nel centro storico, devono:

- essere inserite nei sopraluci, anche ciechi, delle strutture di accesso ai locali, oppure sui coronamenti e fili gronda delle verande o delle altre strutture permanenti;
- essere realizzate su pannelli di legno o altro materiale resistente non traslucido;
- essere illuminate in forma indiretta (ad es. con faretti);
- non eccedere, di larghezza, oltre il 20% dell'apertura del vano porta o vetrina sottostante;
- essere di altezza non superiore a 75 cm.

L'istanza per il posizionamento dell'insegna con i relativi elaborati grafici, deve essere presentata tramite lo sportello SUAP.

L'installazione si intende assentita con la trasmissione dei pareri favorevoli rilasciata dai competenti uffici comunali.

Nelle zone fuori dal centro storico e nelle zone extra-urbane, oltre le ipotesi di cui al comma 1, è ammesso il

posizionamento di insegne, cartelloni, striscioni o altri mezzi pubblicitari, anche sui muri perimetrali dell'edificio o in aree private poste nelle vicinanze del fabbricato, nel rispetto delle norme del D. Lgs 285/92 Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.

Per quest'ultima ipotesi, è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione paesaggistica di cui al D. Lgs n. 42/2004 e D.P.R. n. 31/2017.

Per quanto attiene le preinsegne di cui all'art. 48 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, le stesse potranno essere installate solo se previste nel piano di localizzazione degli impianti pubblicitari predisposto dal Comune.

ART. 11 – TENDE

Per tende solari si intendono teli in tessuto o materiali simili posti in fregio agli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo e fissati a parete, a telo raso.

Le dimensioni e le caratteristiche sono specificate nel Documento Tecnico-Operativo allegato al presente Regolamento e di cui ne costituisce parte integrante.

ART. 12 – SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non sanzionate specificatamente dal Codice della strada o da altre leggi e regolamenti, si applica, ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs 18/8/2000 n. 267.TUEL, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo edittale di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

Per determinate violazioni, la Giunta Comunale può, con proprio atto, fissare un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista di cui al comma 1.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento, come formulato, ha vigenza sperimentale per l'annualità 2023 e continuerà a produrre effetti, salvo specifico provvedimento consiliare di adeguamento della disciplina ivi contenuta, in considerazione della necessità eventualmente medio tempore emersa, di apportare revisioni/perfezionamenti volti a garantire la piena fattività e stabilità a regime del sistema introdotto.

Durante il periodo di vigenza, le disposizioni contenute nel presente regolamento aggiornano e sostituiscono tutte le previsioni in materia eventualmente difformi, contenute in altri regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge, dei regolamenti comunali ed in particolare del regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 01/06/2007 *“Regole per l'uso del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi, per la segnaletica commerciale, per altre forme di comunicazione e di occupazione del suolo pubblico.”* e s.m.i.